



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore servizi alla persona e innovazione della città

Servizio politiche sociali

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI
ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO**

**CAPITOLATO
D'APPALTO**

anni scolastici 2023/24, 2024/25, 2025/26

Indice

PARTE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA

ART. 2 – ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO

ART. 3 - VALORE E CORRISPETTIVO

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

ART. 5 – GARANZIA DI ESECUZIONE

ART. 6 - POLIZZE ASSICURATIVE

ART. 7 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO; SUBAPPALTO

ART. 8 – PAGAMENTI

ART. 9 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

ART. 12 – CAUSE DI RISOLUZIONE

ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

ART. 14 - RECESSO DA PARTE DEL COMUNE

ART. 15 – CONTROVERSIE

ART. 16 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

PARTE SPECIALE

ART. 17 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

ART. 18 - VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

ART. 19 - CARATTERE E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

ART. 20 - MEZZI A DISPOSIZIONE E STRUTTURA OPERATIVA

ART. 21 - PERSONALE

ART. 22 – PENALI

ART. 23 - VIGILANZA E CONTROLLO

PARTE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento degli alunni disabili frequentanti istituti secondari di secondo grado nel Comune di Moncalieri da casa a scuola e viceversa.

2. L'appalto dovrà innanzitutto essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'appalto e in conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara. L'appalto dovrà inoltre essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto: nelle Condizioni generali e negli altri atti che disciplinano il contratto concluso attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con riferimento alla categoria merceologica MePA denominata "Servizi di trasporto persone"; nelle disposizioni del codice civile; nel D.lgs. n. 50/2016; nelle norme di legge, con particolare riferimento alla Legge 11 agosto 2003, n. 218, e al Regolamento CE n. 1071 del 21 ottobre 2009 sulle norme per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada, nonché ai Decreti Ministeriali di settore.

3. La durata dell'appalto corrisponde alla durata dei seguenti anni scolastici:

anno scolastico 2023/24

anno scolastico 2024/25

anno scolastico 2025/26

e pertanto presumibilmente dal mese di settembre 2023 al mese di giugno 2026.

4. È facoltà dell'Amministrazione comunale, nelle more dell'espletamento della nuova gara, stabilire una proroga tecnica per un periodo, non superiore ad ulteriori mesi sei, alle medesime condizioni previste dal presente capitolato.

ART. 2 – ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO

1. I servizi oggetto del presente capitolato sono aggiudicati mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. L'appalto è costituito da un unico lotto per le seguenti motivazioni:

- un'eventuale suddivisione in più lotti può rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costoso;
- stante la particolarità del servizio richiesto, l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti può rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto;
- si vuole assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio.

ART. 3 - VALORE E CORRISPETTIVO

1. Il valore del presente affidamento (e il corrispettivo presunto) è fissato in complessivi € 204.545,46 al netto dell'IVA, da suddividere per i tre anni scolastici che compongono l'appalto, e pertanto pari a € 68.181,82 per anno scolastico.

2. Il valore è comprensivo di retribuzione del personale, spese generali e utile di impresa, nonché di qualsiasi onere previsto dalle condizioni del presente capitolato; nel prezzo del servizio si considerano interamente compensati tutte le prestazioni, le spese e ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

3. Il corrispettivo effettivo è fissato al netto dell'IVA sulla base dell'offerta presentata in sede di gara dal contraente che risulterà aggiudicatario.

4. I costi inerenti la sicurezza per l'azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dal Comune di Moncalieri sono assenti.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

1. Il contraente dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il contraente dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

2. È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

3. Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

4. Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Moncalieri da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 5 – GARANZIA DI ESECUZIONE

1. A garanzia degli obblighi assunti, in fase di stipula l'ente attuatore deve presentare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/16, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'ente appaltante o a terzi, cose e persone, comprendendo tra queste ultime i soggetti per i quali deve essere prestato il servizio, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico del contraente, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte della società assicuratrice.

2. Il contraente è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose. A tale scopo, il contraente dovrà essere assicurato, per tutta la durata dell'affidamento, con primaria compagnia di assicurazioni per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento del servizio, per fatto proprio, del personale dipendente o dei soci lavoratori. L'ente appaltante ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza.

3. Le coperture assicurative devono rispettare le seguenti condizioni minime:

- per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo utilizzato per il servizio oggetto del contratto dovrà essere assicurato con un massimale unico non inferiore a € 50.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
- per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, dovrà essere assicurata con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00;
- per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell'aggiudicatario dovrà essere assicurata con un massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 2.500.000,00.

4. L'ente appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa al contraente, al personale di questo e ai soggetti per i quali deve essere prestato il servizio, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Si conviene a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel prezzo dell'appalto.

5. Qualora il contraente abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre specifica dichiarazione dal soggetto garante di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando od integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.

6. I dati delle polizze assicurative dovranno essere comunicate all'Amministrazione prima della stipula del contratto. In mancanza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a clausola risolutiva espressa. In questo ultimo caso, l'ente appaltante si riserva la facoltà di affidare l'incarico alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario o di indire nuova gara.

ART. 7 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO; SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione del contratto.
2. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, co. 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 105, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 – PAGAMENTI

1. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 causa di risoluzione del contratto. La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatoria per tutta la “filiera” delle imprese.
2. Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto confermata dal responsabile unico del procedimento e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità.
3. Le liquidazioni dei pagamenti saranno disposte ai sensi delle seguenti indicazioni:
 - il corrispettivo effettivo dell'intero appalto sarà suddiviso su base annuale;
 - il corrispettivo annuale sarà a sua volta suddiviso su base mensile per dieci mesi (considerando quindi i mesi di svolgimento del servizio ai sensi del calendario scolastico, ovvero settembre – giugno);

- il corrispettivo mensile sarà erogato con esclusivo riferimento ai mesi di concreto svolgimento del servizio (settembre – giugno).

4. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

ART. 9 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il contraente utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il contraente assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le perdite e i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (nel proseguo GDPR) i dati personali che verranno forniti dall'affidatario saranno raccolti presso il Comune di Moncalieri, per le finalità di gestione del presente attivazione partenariato e saranno trattati sia con sistemi cartacei, sia automatizzati. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati personali saranno oggetto del trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e seguendo le modalità consentite dalla legge. L'interessato gode, comunque, dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti della citata normativa. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moncalieri. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Sociali. I trattamenti dei dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità, trasparenza, e nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative adeguate, garantendo la riservatezza, la disponibilità e la confidenzialità dei dati stessi.

2. L'affidatario sarà nominato Responsabile del trattamento per lo svolgimento della convenzione oggetto dell'attivazione partenariato. L'affidatario è pertanto tenuto all'osservanza dei dettami normativi previsti dal GDPR e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto

dei principi in esso previsti. Dovrà garantire altresì di avere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate alla protezione dei dati trattati. Il trattamento deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste e concordate e per l'assolvimento degli obblighi di legge e dei regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'affidatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

3. Si allega il contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali che dovrà essere sottoscritto assieme alla convenzione (**all. A**).

ART. 11 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

1. Il compito di Responsabile del Procedimento viene assunto dal Dirigente del Settore servizi alla persona e innovazione della città, mentre il compito di Direttore dell'esecuzione del contratto viene affidato al Referente del Servizio politiche sociali.

ART. 12 – CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Le parti convengono che, oltre quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) la mancata effettuazione dei servizi previsti dai presente Capitolati, o il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- b) la mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto tecnico presentato, o il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- c) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'ente affidatario;
- d) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'ente affidatario;

- e) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- f) gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- g) interruzione del servizio;
- h) mancato rispetto delle previsioni di cui al presente capitolato relative alla cessione del contratto, alla cessione dei crediti al subappalto;
- i) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative in materia di gestione del personale;
- j) insolvenza o fallimento dell'ente affidatario;
- k) accertamento della responsabilità per dolo o colpa dell'ente affidatario per danni e/o furti anche di terzi;
- l) grave e reiterata violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

2. Dopo due formali e motivate contestazioni, scritte e notificate dal Comune tramite PEC, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio, il Comune può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile. Nei casi di risoluzione, l'ente attuatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

3. In caso di risoluzione del contratto il Comune, come previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, attribuendone i maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, alla Ditta appaltatrice.

ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO

1. Tutti i servizi oggetto dell’appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospesi o abbandonati.

2. La Ditta aggiudicataria potrà dare disdetta dell’incarico all’Amministrazione Comunale, mediante motivazione formale con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia di esecuzione, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati, compresa la eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti. L’Amministrazione Comunale potrà altresì rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti vantati dalla Ditta aggiudicataria.

ART. 14 - RECESSO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Moncalieri ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ente attuatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’ente affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune di Moncalieri, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte.

2. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune di Moncalieri che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ente attuatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l’ente affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono risolte mediante esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 206 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Tutte le controversie derivanti dal contratto, qualora non risolte ai sensi del comma precedente, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino con esclusione della giurisdizione arbitrale.

ART. 16 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) sono a carico dell'aggiudicatario.

PARTE SPECIALE

ART. 17 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Il servizio è organizzato in modalità di trasporto collettivo e non comprende trasporti individualizzati. Il servizio è destinato agli studenti disabili residenti a Moncalieri e frequentanti gli istituti secondari di secondo grado nell'ambito comunale, per un massimo di due corse al giorno, in orario compatibile con l'entrata e l'uscita dalle lezioni, così articolate: trasporto di andata, ovvero il tragitto casa – scuola con salita degli utenti presso i punti di raccolta individuati agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza; trasporto di ritorno, ovvero il tragitto scuola – casa con la salita degli utenti presso i plessi scolastici di appartenenza ed il percorso da effettuarsi a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati ed agli orari stabiliti.
2. Il servizio può essere esteso alla sede più vicina di istituti scolastici o formativi dei Comuni limitrofi solo in assenza dell'indirizzo scolastico prescelto presso gli Istituti scolastici del territorio comunale.
3. Il numero degli utenti da trasportare è stimato in otto; i chilometri giornalieri sono stimati in circa sessanta. Tali dati – espressi in relazione alla gestione del servizio eseguito negli ultimi due anni scolastici - sono indicati esclusivamente come parametro di riferimento al fine di organizzare il servizio richiesto, in quanto i medesimi sono suscettibili di variazioni in relazione ad eventuali cessazioni, sospensioni e/o nuovi ingressi.
4. Il servizio è svolto ai sensi del calendario scolastico emesso annualmente dalla Regione Piemonte ed eventualmente aggiornato dai singoli istituti scolastici. Il servizio si svolge su giorni feriali, dal lunedì al venerdì e può essere esteso al sabato, secondo calendario ed orario dei singoli istituti scolastici; sono esclusi i giorni previsti come festivi o come vacanze nel calendario scolastico.
5. La pianificazione del percorso è definito in base alle richieste dell'utenza e dell'orario di ogni singolo istituto scolastico interessato. Il soggetto affidatario dovrà tenere conto della necessità inderogabile di far pervenire gli utenti a scuola entro l'ora di ingresso e non prima di quindici minuti dall'ora di ingresso medesima, garantendo al tempo stesso la minor permanenza possibile dei trasportati sull'automezzo.
6. L'articolazione giornaliera del servizio potrà essere modificata ed integrata nel corso dell'appalto, per quanto concerne: la variazione del numero degli utenti, le sedi scolastiche da raggiungere, eventuali cambi di indirizzo degli utenti, eventuali modifiche degli orari scolastici definiti dalle Istituzioni

Scolastiche.

ART. 18 - VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

1. Durante il periodo contrattuale, il numero degli utenti e la lunghezza della percorrenza giornaliera potrà subire variazioni a seguito di rinunce o ulteriori richieste, oppure a seguito di cambio di indirizzo degli utenti o di esigenze individuali specifiche (per es. la corsa di ritorno può comprendere il tragitto scuola al presidio diurno di riferimento).

2. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad accettare aumenti o diminuzioni delle prestazioni richieste per il servizio fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dell'affidamento. All'interno di tale percentuale, in più o in meno rispetto all'importo complessivo aggiudicato, le prestazioni richieste sono eseguite dall'impresa aggiudicataria al valore risultante dall'applicazione delle condizioni economiche offerte in sede di gara. L'affidatario – in tutti i casi di variazioni del servizio – si obbliga ad adeguare alle effettive necessità sia le forze di lavoro che i mezzi necessari, curando che la qualità delle prestazioni resti invariata.

3. Qualora la percentuale di variazione delle prestazioni richieste per il servizio aggiudicato comporti un aumento o una diminuzione superiore al 20% dell'importo complessivo aggiudicato, sarà concordata tra le parti e formerà oggetto di apposito atto aggiuntivo del contratto in essere.

4. Qualora l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (su strade e scuole) rendesse inagibili o differentemente raggiungibili gli edifici scolastici, o qualora situazioni imprevedibili rendessero momentaneamente inagibili le sedi degli edifici scolastici, l'Amministrazione potrà richiedere all'impresa aggiudicataria la modifica temporanea del percorso giornaliero, senza oneri aggiuntivi.

5. In generale, nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non sarà stata preventivamente approvata dal RUP. In ogni caso, il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento esclusivamente nei termini indicati dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - CARATTERE E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potrà essere interrotto o sospeso, salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo rispettivamente dell’impresa aggiudicataria come dell’Amministrazione comunale, che gli stessi non possano evitare con l’esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esplicativo saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

2. In caso di scioperi o di eventi eccezionali che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire negativamente sul normale espletamento del servizio, l’impresa aggiudicataria dovrà dare preavviso al Comune con congruo anticipo, nel rispetto delle norme in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie uno o più automezzi non potessero essere utilizzati, l’impresa è tenuta ad avvisare immediatamente a sua cura e spese l’Amministrazione e gli utenti interessati e ad assicurare la tempestiva sostituzione dei mezzi.

4. Parimenti, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, l’aggiudicatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni del percorso stabilito per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Comune e agli utenti.

5. In nessun caso l’impresa potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

6. Il servizio può essere sospeso in conseguenza di sospensione dell’attività scolastica (quali ad esempio scioperi o chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari). In tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso dall’aggiudicatario. In caso di sciopero del personale scolastico, effettuato con modalità tali da non consentire l’espletamento del servizio, l’Amministrazione si impegna a dare preavviso all’affidatario con il massimo anticipo possibile.

ART. 20 - MEZZI A DISPOSIZIONE E STRUTTURA OPERATIVA

1. È richiesto un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con ridotta capacità motoria con almeno otto posti (escluso il conducente e l’accompagnatore) e in grado di ospitare all’occorrenza almeno tre

carrozzelle con posti a sedere in diminuzione a seconda del numero di carrozzelle presenti. Oltre ad essere in regola con la normativa di settore in tema di circolazione e trasporto scolastico, e con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 285/1992, il veicolo deve essere dotato delle seguenti caratteristiche minime:

a) “licenza di noleggio mediante autovetture e/o autobus con conducente” in corso di validità ed in osservanza delle normative vigenti; per le imprese in possesso di licenze rilasciate da Comuni insistenti nell’ambito territoriale della Regione Piemonte, dette licenze dovranno essere aggiornate secondo le indicazioni della vigente legge regionale;

b) annotazione sulla carta di circolazione dell’omologazione per il trasporto specifico di persone a ridotta capacità motoria;

c) dotati di sistemi di riscaldamento e condizionamento “integrali” per tutto il veicolo (e non solo per il posto guida);

d) il propulsore deve rispettare la normativa in vigore per la regolamentazione delle emissioni inquinanti;

e) muniti già dalla prima immatricolazione dei sistemi di sicurezza omologati (cinture di sicurezza) per tutti i posti a sedere previsti per il veicolo; sono accettati veicoli ai quali i sistemi di sicurezza siano stati aggiunti in un momento successivo alla prima immatricolazione solo se detta aggiunta è annotata sulla carta di circolazione;

f) sistema di sicurezza omologato per assicurare le carrozzelle; se tale sistema di sicurezza è stato aggiunto in un momento successivo alla prima immatricolazione, detta aggiunta deve essere annotata sulla carta di circolazione;

g) sollevatore in grado di sollevare almeno 250 kg. con pedana di dimensioni minime utili interne pari a cm. 100 per cm. 80;

h) munito di idoneo estintore – che dovrà essere sottoposto alle revisioni periodiche previste dalla normativa vigente – nonché di cassetta di “primo soccorso” opportunamente segnalata.

2. L'impresa dovrà inoltre specificare se il mezzo destinato al servizio è impiegato anche in altre attività e, in questo caso, attestare la piena compatibilità tra i diversi impieghi del mezzo.

3. Ai veicoli da utilizzare per il servizio, per la particolare tipologia di utenti a cui lo stesso è rivolto, non potranno essere applicate "sponsorizzazioni" pubblicitarie.

4. Tutti i mezzi impiegati nel servizio debbono essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tal fine devono essere sottoposti ad accurata manutenzione ordinaria e straordinaria per garantirne il perfetto stato di efficienza e sicurezza.

5. Tutti i mezzi impiegati nel servizio debbono, altresì, essere tenuti costantemente puliti, igienicamente idonei ed in perfetto stato di decoro.

6. Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio, facendo fronte sia ad emergenze quali la sostituzione di automezzo in panne, con tempi di intervento brevissimi dal verificarsi dell'emergenza, che ad eventuale necessità di ampliamento del servizio, è richiesto all'affidatario di avere la disponibilità di almeno un altro mezzo con le medesime caratteristiche minime, nonché di avere la disponibilità di una struttura operativa stabilmente funzionante, con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio, con deposito autobus e officina di assistenza attrezzata, localizzata nel territorio del Comune di Moncalieri e ove non possibile in un Comune limitrofo ad una distanza non superiore a venti chilometri dai confini del territorio del Comune di Moncalieri.

7. In sede di partecipazione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare di avere la disponibilità della suddetta sede operativa, indicando indirizzo e riferimenti telefonici o, in difetto, di impegnarsi a stabilirla entro dieci giorni dall'aggiudicazione o comunque non più tardi dall'inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 21 - PERSONALE

1. L'impresa affidataria deve individuare un responsabile del servizio con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi a quello oggetto del presente.

2. Il responsabile del servizio è figura di riferimento per l'Amministrazione comunale per la gestione del servizio e la soluzione delle criticità; dovrà essere immediatamente reperibile per tutto il periodo di svolgimento del servizio per garantire la pronta soluzione dei problemi derivanti dall'esecuzione del servizio. Il nominativo ed il numero telefonico del predetto responsabile dovranno essere comunicati al competente Servizio politiche sociali del Comune almeno sette giorni prima dell'inizio del servizio o dell'eventuale variazione intervenuta.

3. L'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti del proprio personale utilizzato nell'appalto in oggetto è in capo esclusivamente all'Impresa aggiudicataria. Ne consegue che l'unico interlocutore per l'Amministrazione in tema di necessità organizzative del servizio è il responsabile del servizio individuato dall'impresa e nessuna indicazione e/o istruzione potrà essere impartita direttamente al personale impiegato nel servizio da parte del competente del Comune.

4. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso della prescritta patente di guida e della carta di qualificazione del conducente ed avere un'esperienza professionale di conduzione mezzi di trasporto pubblico di almeno due anni.

5. Si richiede la presenza a bordo di un'unità di personale da adibire all'assistenza degli utenti, in possesso di esperienza lavorativa almeno annuale in servizi identici. Le mansioni del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo e nello specifico:

- accertarsi che durante il tragitto gli utenti siano regolarmente seduti, protetti dagli opportuni dispositivi di sicurezza;
- assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dal mezzo ed accompagnarli al proprio domicilio e a scuola, affidandoli ai tutori e/o personale scolastico;
- controllare che gli alunni non arrechino danno a se stessi e/o ad altri.

6. L'impresa dovrà essere in grado di sostituire il personale assente per malattia, congedi ordinari e straordinari e comunque indisponibile per altri motivi, con personale in possesso dei medesimi requisiti e in tempi tali da garantire la corretta funzionalità del servizio, dandone immediata comunicazione al

Comune.

7. L'impresa affidataria, entro dieci giorni dall'inizio del servizio appaltato, dovrà comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, recante i titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio di ciascun addetto in correlazione a quanto proposto in sede di gara. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale, qualora il predetto personale sia impiegato per il servizio oggetto del presente appalto.

8. Nello specifico, il personale adibito al servizio di trasporto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

a) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso;

b) indossare la divisa o in assenza un abbigliamento decoroso e comunque pulito;

c) tenere in evidenza la tessera di riconoscimento riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome dell'impresa di appartenenza;

d) essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce e supporti idonei (auricolari o altro) al fine di garantire la sicura e tempestiva comunicazione con il proprio referente o con il competente Servizio del Comune;

e) effettuare il trasporto solo in presenza dell'accompagnatore, laddove il servizio di accompagnamento sia attivato; della eventuale mancata presenza dell'accompagnatore dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune;

f) osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare scrupolosamente i percorsi e gli orari del servizio indicati dal proprio responsabile così come concordati con il Comune;

g) comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidente e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al competente Servizio politiche sociali del Comune;

h) rispettare rigorosamente le norme del Codice della strada e tenere una condotta di guida prudente ed in particolare mantenere la velocità entro limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;

i) non fumare o bere bevande alcoliche sul mezzo;

j) non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;

k) adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del veicolo);

l) verificare che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere durante il viaggio;

m) assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e che la salita e la discesa degli alunni sia regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, riguardo ai quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità;

n) in caso di assenza dei genitori o loro delegati e in caso di assenza di autorizzazione alla salita/discesa senza la sorveglianza dei genitori o adulti delegati, trattenere l'alunno sul mezzo e al termine del percorso ritornare sul posto di consegna; qualora anche in questo caso non vi sia alcuno autorizzato a ricevere l'alunno, lo stesso verrà riportato a scuola, se ancora aperta, o, in ultima ipotesi, accompagnato presso il più vicino centro delle Forze dell'Ordine;

o) mantenere la massima riservatezza su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;

p) non caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;

q) consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato.

9. L'Amministrazione comunale potrà pretendere la sostituzione di operatori che si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo. In caso di inadeguatezza professionale del personale o in presenza di problematiche rilevate nella condotta degli operatori, l'impresa aggiudicataria che riceva segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale dovrà, entro massimo cinque giorni, rimuovere il problema o provvedere alla sostituzione del personale ritenuto non idoneo.

ART. 22 - PENALI

1. In conformità alla normativa vigente per gli appalti di forniture e servizi sarà applicata una penale in misura pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

2. L'ente appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti al contraente ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dalla norma per la risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ente appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

5. Fermo restando il pagamento delle penali, la mancata eliminazione di carenze ed inefficienze del servizio già segnalate in precedenza, dà luogo alla contestazione degli addebiti alla Ditta Contraente, nel rispetto della procedura prevista dal D. Lgs. n. 50/2016.

6. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l'applicazione di una sanzione:

- trasporto effettuato con mezzo non idoneo o diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del

servizio, non preventivamente autorizzato;

- mancato rispetto degli orari e/o percorsi stabiliti senza valida giustificazione;
- atteggiamenti scorretti e non rispettosi nei confronti dell'utenza, dei familiari e del personale delle istituzioni scolastiche;
- assenza dell'accompagnatore laddove richiesta;
- omessa o tardiva comunicazione del personale impiegato per lo svolgimento del servizio e relative sostituzioni;
- reiterati ritardi del personale impiegato nello svolgimento del servizio;
- sospensione ingiustificata della corsa;
- carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti;
- mancato adempimento degli interventi di manutenzione;
- mancato rispetto dei tempi di intervento al verificarsi di un'emergenza.

ART. 23 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato, secondo i criteri e le modalità previste dallo stesso.

2. L'amministrazione si riserva di compiere sistematici controlli sulla qualità ed adeguatezza del servizio offerto sulla base di periodiche verifiche. L'impresa è a tal fine tenuta a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli, consentendo la verifica diretta dell'esecuzione del servizio e fornendo, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

3. L'Amministrazione farà pervenire all'impresa per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni

nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Comune. L'impresa sarà tenuta inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Comune. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

4. L'impresa acconsente a che i risultati degli accessi ispettivi eseguiti dall'Amministrazione vengano trasmessi ai competenti organi di controllo (Asl, Nas, ecc.). L'impresa fornirà, inoltre, a richiesta dell'Amministrazione i verbali degli accessi ispettivi subiti da parte degli organi istituzionali a ciò preposti.

5. L'Amministrazione comunale addebiterà all'ente affidatario i costi derivanti dalle verifiche ispettive e dai campionamenti suppletivi che si renderanno necessari a causa delle eventuali irregolarità che emergeranno durante i controlli previsti dal presente capitolato.